

LEGGE 27 maggio 1929, n. 810¹.

Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 ².

¹ Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 giugno 1929, n. 130 Suppl. ord.

² Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, ai quattro allegati annessi, e al Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 ³.

³ La Corte Costituzionale, con sentenza 22 gennaio 2 febbraio 1982, n. 18 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1982, n. 40) ha così statuito:

«1) Dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, L. 27 maggio 1929, n. 810, limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, comma sesto, del Concordato e, dell'art. 17, comma secondo, della L. 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui le norme suddette non prevedono che alla corte di appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti e che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, L. 27 maggio 1929, n. 810, limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, commi quarto, quinto e sesto, del Concordato, e dell'art. 17, L. 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui le suddette norme prevedono che la corte d'appello possa rendere esecutivo agli effetti civili il provvedimento ecclesiastico, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, e ordinare l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'anno di matrimonio».

2. Le opere e le espropriazioni da compiersi in esecuzione del Trattato e del Concordato sono dichiarate di pubblica utilità.

Per le espropriazioni da compiersi entro i limiti del piano regolatore di Roma sono applicabili le norme vigenti per le espropriazioni dipendenti dall'esecuzione del piano stesso.

La indennità dovuta agli espropriandi sarà determinata in base a stima redatta dai competenti uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed approvata dal Ministro.

In caso di mancata accettazione della stima da parte dei proprietari, la indennità sarà fissata inappellabilmente da un collegio di tre membri, dei quali uno sarà nominato dal Ministro per i lavori pubblici, uno dall'interessato e il terzo dal primo presidente della Corte di appello di Roma.

Qualora l'interessato, dopo aver negata l'accettazione della indennità, ometta di designare il suo rappresentante entro un mese dall'avvenuta opposizione alla stima, questa s'intenderà definitivamente accettata ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Il R.D.L. 3 ottobre 1929, n. 1882 (Gazz. Uff. 4 novembre 1929, n. 256) convertito in legge con L. 30 dicembre 1929, n. 2328, ha così completato il presente articolo:

«*Articolo unico.* Tra le opere ed espropriazioni considerate dall'art. 2 della legge 27 maggio 1929, n. 810, sono comprese anche quelle occorrenti per la sistemazione della Rappresentanza diplomatica del Regno d'Italia presso la Santa Sede».

L'ambasciata italiana presso la Santa Sede è stata istituita con R.D. 17 giugno 1929, n. 1146.

3. Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le finanze, saranno adottati i provvedimenti finanziari occorrenti per l'esecuzione del Trattato e del Concordato, e saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni.

4. La presente legge entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche del Trattato e del Concordato ⁽⁵⁾.

⁽⁵⁾ Lo scambio delle ratifiche ebbe luogo il 7 giugno 1929 (Gazz. Uff. 8 giugno 1929, n. 133).

Trattato fra la Santa Sede e l'Italia

1. L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848 ⁽⁶⁾, nel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.

⁽⁶⁾ Al riguardo vedi ora art. 7 della Costituzione della Repubblica italiana.

2. L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo.

3. L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella pianta che costituisce l'Allegato I del presente Trattato, del quale forma parte integrante.

Resta peraltro inteso che la Piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall'autorità competente.

Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero invitate dall'autorità competente a rimanere, si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.

4. La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla Santa Sede sulla Città del Vaticano, importa che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede.

5. Per l'esecuzione di quanto è stabilito nell'articolo precedente, prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, il territorio costituente la Città del Vaticano dovrà essere, a cura del Governo italiano, reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori. La Santa Sede provvederà a chiuderne gli accessi, recingendo le parti aperte, tranne la piazza di San Pietro.

Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi esistenti, appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvederà direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi, disinteressandosene lo Stato italiano.

6. L'Italia provvederà, a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati, che alla Città del Vaticano sia assicurata un'adeguata dotazione di acque in proprietà.

Provvederà, inoltre, alla comunicazione con le ferrovie dello Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nella Città del Vaticano, nella località indicata nell'allegata pianta (Allegato I) e mediante la circolazione di veicoli propri del Vaticano sulle ferrovie italiane ^(a).

Provvederà altresì al collegamento, direttamente anche cogli altri Stati, dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali nella Città del Vaticano.

Provvederà infine anche al coordinamento degli altri servizi pubblici.

A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello Stato italiano e nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

La Santa Sede provvederà, a sue spese, alla sistemazione degli accessi del Vaticano già esistenti e degli altri che in seguito credesse di aprire.

Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano per la circolazione nel territorio di quest'ultimo dei veicoli terrestri e degli aeromobili della Città del Vaticano ^(b).

^(a) Al riguardo vedi anche R.D. 5 luglio 1934, n. 1350, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione ferroviaria stipulata fra la Santa Sede e l'Italia il 20 dicembre 1933.

^(b) Gli accordi stipulati sono stati messi in esecuzione con R.D. 9 giugno 1930, n. 1182.

7. Nel territorio intorno alla Città del Vaticano il Governo italiano si impegna a non permettere nuove costruzioni, che costituiscano introspetto, ed a provvedere, per lo stesso fine, alla parziale demolizione di quelle già esistenti da Porta Cavalleggeri e lungo la via Aurelia ed il viale Vaticano.

In conformità alle norme del diritto internazionale, è vietato agli aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare sul territorio del Vaticano.

Nella piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato, ove non si estende la extraterritorialità di cui all'art. 15, qualsiasi mutamento edilizio o stradale, che possa interessare la Città del Vaticano, si farà di comune accordo.

8. L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibile l'attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti, sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re ⁽⁹⁾.

⁽⁹⁾ Cfr. artt. 276, 277, 278 c.p. 1930.

9. In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano. Tale residenza non si perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove, non accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella Città stessa o da altre circostanze comprovanti l'abbandono di detta residenza.

Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede, le persone menzionate nel comma precedente, ove a termini della legge italiana, indipendentemente dalle circostanze di fatto sopra previste, non siano da ritenere munite di altra cittadinanza, saranno in Italia considerate senz'altro cittadini italiani.

Alle persone stesse, mentre sono soggette alla sovranità della Santa Sede, saranno applicabili nel territorio del Regno d'Italia, anche nelle materie di cui deve essere osservata la legge personale (quando non siano regolate da norme emanate dalla Santa Sede), quelle della legislazione italiana, e, ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quelle dello Stato cui essa appartiene.

10. I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano,

saranno sempre ed in ogni caso rispetto all'Italia esenti dal servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale.

Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della Santa Sede, nonché ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli artt. 13, 14, 15 e 16, esistenti fuori della Città del Vaticano. Tali funzionari saranno indicati in altro elenco, da concordarsi come sopra è detto e che annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede.

Gli ecclesiastici che, per ragione di ufficio, partecipano fuori della Città del Vaticano all'emanazione degli atti della Santa Sede, non sono soggetti per cagione di essi a nessun impedimento, investigazione o molestia da parte delle autorità italiane.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁰⁾ Vedi R.D. 27 ottobre 1932, n. 1422.

11. Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.

12. L'Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale.

Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano a godere nel Regno di tutte le prerogative ed immunità, che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale, e le loro sedi potranno continuare a rimanere nel territorio italiano godendo delle immunità loro dovute a norma del diritto internazionale, anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l'Italia.

Resta inteso che l'Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso libera corrispondenza da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, alla Santa Sede e viceversa, nonché il libero accesso dei Vescovi di tutto il mondo alla Sede Apostolica.

Le Alte parti contraenti si impegnano a stabilire fra loro normali rapporti diplomatici, mediante accreditamento di un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l'Italia, il quale sarà il decano del Corpo diplomatico, a termini del diritto consuetudinario riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1815 ⁽¹¹⁾.

Per effetto della riconosciuta sovranità e senza pregiudizio di quanto è disposto nel successivo art. 19, i diplomatici della Santa Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono nel territorio italiano, anche in tempo di guerra, dello stesso trattamento dovuto ai diplomatici ed ai corrieri di gabinetto degli altri Governi esteri, secondo le norme del diritto internazionale.

⁽¹¹⁾ Vedi nota 1/a posta all'art. 2 della legge con la quale è data esecuzione al Trattato che qui si riporta.

13. L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi (Allegato II, 1, 2 e 3) ⁽¹²⁾.

Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della detta Basilica di San Paolo e dell'annesso Monastero, versando altresì alla Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziare annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la detta Basilica.

Resta del pari inteso che la Santa Sede è libera proprietaria del dipendente edificio di San Callisto presso Santa Maria in Trastevere (Allegato II, 9), ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾.

⁽¹²⁾ Vedi, anche, D.Lgs.C.P.S. 18 marzo 1947, n. 664.

⁽¹³⁾ Per il regime delle agevolazioni tributarie, vedi l'art. 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

⁽¹⁴⁾ I beni scritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della presente legge, possono essere espropriati se vi è il previo accordo con la Santa Sede ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

14. L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (Allegato II, 4), quali ora si trovano già in possesso della Santa Sede medesima, nonché si obbliga a cederle, parimenti in piena proprietà, effettuandone la consegna entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, la Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (Allegato II, 5) ⁽¹⁵⁾.

Per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato nord del Colle Gianicolense appartenenti alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri Istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani, lo Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli immobili di proprietà dello Stato o di terzi esistenti in detta zona. Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri Istituti e quelli da trasferire sono indicati nell'allegata pianta (Allegato II, 12).

L'Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprietà gli edifici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant'Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze (Allegato III, 3, 4 e 5), e da consegnarsi liberi da occupatori entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁵⁾ Vedi, anche, L. 21 marzo 1950, n. 178.

⁽¹⁶⁾ Per il regime delle agevolazioni tributarie, vedi l'art. 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

⁽¹⁷⁾ I beni scritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della presente legge, possono essere espropriati se vi è il previo accordo con la Santa Sede ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

15. Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli alinea primo e secondo dell'art. 14, nonché i palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il palazzo del Sant'Offizio ed adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli ⁽¹⁸⁾, il palazzo del Vicariato (Allegato II, 6, 7, 8, 10 e 11), e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri, benché facenti parte del territorio dello Stato italiano, godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri.

Le stesse immunità si applicano pure nei riguardi delle altre chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾.

⁽¹⁸⁾ Con scambio di note avvenuto nel periodo 25-30 gennaio 1937, fra l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato di Sua Santità è stato stabilito il trasferimento dei privilegi della extraterritorialità dell'intero Palazzo dei Convertendi a quello ricostruito in via della Conciliazione.

⁽¹⁹⁾ Per il regime delle agevolazioni tributarie, vedi l'art. 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

⁽²⁰⁾ I beni scritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della presente legge, possono essere espropriati se vi è il previo accordo con la Santa Sede ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

16. Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonché quelli adibiti a sedi dei seguenti Istituti pontifici, Università Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo,

Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo (Allegato III, 1, 1-*bis*, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.

È in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali e comunali italiane, le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾.

⁽²¹⁾ Per il regime delle agevolazioni tributarie, vedi l'art. 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

⁽²²⁾ I beni scritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della presente legge, possono essere espropriati se vi è il previo accordo con la Santa Sede ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

17. Le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti a decorrere dal 1° gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente.

18. I tesori d'arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l'accesso al pubblico.

19. I diplomatici e gli inviati della Santa Sede, i diplomatici e gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall'estero diretti alla Città del Vaticano e muniti di passaporti degli Stati di provenienza, visti dai rappresentanti pontifici all'estero, potranno senz'altra formalità accedere alla medesima attraverso il territorio italiano. Altrettanto dicasi per le suddette persone, le quali munite di regolare passaporto pontificio si recheranno dalla Città del Vaticano all'estero.

20. Le merci provenienti dall'estero e dirette alla Città del Vaticano, o, fuori della medesima, ad istituzioni od uffici della Santa Sede, saranno sempre ammesse da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto del Regno al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari ⁽²³⁾.

⁽²³⁾ In data 30 giugno 1930 tra lo Stato italiano e lo Stato della Città del Vaticano venne stipulata una Convenzione doganale alla quale, in Italia, venne data esecuzione con Circolare n. 12823 del Ministero delle finanze e con Circolare n. 510066-150 del Ministero delle comunicazioni, entrambe datate 28 luglio 1930. Tale Convenzione, entrata in vigore il 1° agosto 1930, così dispone:

«1. L'introduzione in franchigia dai diritti di confine e dalle imposte di consumo delle merci estere, anche spedite a mezzo di posta (sia provenienti direttamente dall'estero, sia estratte dai depositi doganali, magazzini generali, depositi e punti franchi d'Italia), e l'introduzione in franchigia dalle imposte di fabbricazione e di consumo delle merci nazionali, entro il territorio della Città del Vaticano, quale risulta dalla pianta che costituisce l'allegato I del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, 11 febbraio-7 giugno 1929, si effettueranno sotto osservanza delle modalità, di cui rispettivamente ai seguenti artt. 4, 5, 7.

2. Parimenti sotto osservanza delle modalità di cui all'art. 4, si farà luogo all'importazione in franchigia dai diritti di confine e dalle imposte di consumo delle merci e degli oggetti di provenienza estera, anche spediti a mezzo della posta, destinati alle persone, agli enti ed uffici appresso indicati:

a) alla Persona del Sommo Pontefice;

b) ai Cardinali residenti in Roma;

c) alle istituzioni ed uffici aventi sede negli immobili extraterritoriali di cui all'allegato II al Trattato ed alle persone che vi risiedono e vi sono stabilmente addette per ragioni di ufficio, di studio, ecc.;

d) alle istituzioni ed uffici aventi sede negli immobili descritti nelle tavole 1, 1 bis, 2, 6, 7, 8 dell'allegato III, nonché nella Pontificia Accademia dei nobili ecclesiastici in Roma (Piazza della Minerva), ed alle persone che vi risiedono e vi sono stabilmente addette per ragione di ufficio, studio ecc.;

e) limitatamente ai materiali da costruzione ed oggetti di arredamento provenienti dall'estero, agli edifici erigendi (compresi quelli in corso di costruzione già fruanti della franchigia) a spese della Santa Sede in Roma o fuori, da adibirsi permanentemente a sede di istituti per la formazione del clero dipendenti direttamente dalla S. Sede stessa o di altri enti od uffici appartenenti alla categoria di quelli considerati nell'art. 20 del Trattato e come tali riconosciuti di accordo fra la Santa Sede ed il Governo italiano.

È consentita altresì la franchigia delle imposte di consumo per le merci nazionali destinate alle persone e agli enti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma e, dentro i limiti che saranno

stabiliti d'accordo tra il Governatorato della Città del Vaticano e il Governatorato di Roma (*il Governatorato di Roma è stato soppresso con D.Lgs.Lgt. 17 novembre 1944, n. 426, a norma dell'art. 1 del quale anche al Comune di Roma si applicano le disposizioni del T.U. della legge comunale e provinciale*), agli enti ed alle persone indicate alla lett. d) del comma medesimo.

Per le istituzioni ed uffici di cui alle lett.

c) e d), la franchigia sarà accordata dietro richiesta del Governatore della Città del Vaticano, o di chi per esso, alla Direzione di Dogana territorialmente competente, per quanto riguarda la franchigia doganale e dalle imposte di consumo sulle merci provenienti dall'estero, e su domanda del preposto a ciascun ente o da chi ne fa le veci, e sotto la responsabilità e sorveglianza del preposto stesso, per quanto riguarda la franchigia dalle imposte di consumo sulle merci nazionali o nazionalizzate.

3. Lo svincolo delle merci estere destinate in franchigia ai capi di missione e membri del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, continuerà ad effettuarsi con le norme di cui al paragrafo 3 capitolo III dell'appendice I alla tariffa dei dazi doganali del regno d'Italia.

4. Lo svincolo in franchigia dai dazi di confine e dalle imposte di consumo, delle merci estere destinate alla Città del Vaticano ed alle persone ed enti menzionati nel precedente art. 2, siti nel territorio della circoscrizione doganale di Roma, sarà effettuata presso la Dogana di Roma, su richiesta del Governatore della Città del Vaticano, o dell'ufficio da lui delegato, il quale rilascerà poi alla stessa Dogana avviso scritto del regolare ricevimento delle merci.

I detti documenti saranno validi pure agli effetti delle imposte di consumo.

All'uopo il R. Ministero delle Finanze, di concerto anche col R. Ministero delle Comunicazioni, per la parte che lo riguarda, darà disposizioni perché le merci estere di cui trattasi siano avviate alla Dogana di Roma, sotto scorta di bolletta a cauzione, senza pagamento di alcun diritto ed in esenzione di visita.

5. Alle persone seguenti, in quanto siano rivestite delle indicate cariche ufficiali presso la S. Sede, e siano state perciò ammesse alla immatricolazione delle proprie automobili nei registri della Città del Vaticano ed all'apposizione di speciale targa, con conseguente esonerazione dal pagamento di tassa di circolazione nel regno, è data facoltà, su richiesta della S. Sede, di importare in franchigia dai diritti di confine le automobili per loro uso, in numero non superiore a due per ciascuna delle persone stesse, e le relative parti di ricambio:

- a) i due Principi assistenti al Soglio;
- b) il Gran Maestro del Santo Ospizio;
- c) il Foriere Maggiore dei SS. PP. AA.;
- d) il Cavallerizzo Maggiore di Sua Santità;
- e) il Soprintendente generale delle Poste;
- f) il Vessillifero ereditario di S. Romana Chiesa;
- g) il Comandante della Guardia Nobile;

h) il Comandante della Guardia Palatina;

i) il Consigliere generale dello Stato;

l) il Delegato all'amministrazione speciale della S. Sede;

m) il Direttore dell'assistenza sanitaria (*con Accordo 17-21 novembre 1949 è stata aggiunta al presente elenco la carica di «Segretario di Ambasciata» della Corte Pontificia*).

6. Con le modalità indicate al precedente art. 4, si farà pure luogo allo svincolo in esenzione da imposta di fabbricazione dei prodotti italiani che vi sono soggetti, o dovessero in avvenire esservi assoggettati, destinati alla Città del Vaticano, nonché alle persone ed enti indicati all'art. 2, lett. a), b), c) e d), salvo che la richiesta scritta dovrà essere fatta al competente servizio di Finanza restando inteso che dovrà trattarsi di prodotti tuttavia vincolati ad imposta.

Del regolare ricevimento di detti prodotti sarà dato avviso scritto al competente ufficio di Dogana.

I documenti di cui sopra saranno validi anche agli effetti delle imposte sui consumi.

7. Allo svincolo in esenzione dalle imposte di consumo delle merci italiane con destinazione per la Città del Vaticano, per la Persona del Sommo Pontefice, e per i Cardinali residenti in Roma, si farà luogo su richiesta rivolta al competente ufficio del Governatorato di Roma.

La richiesta sarà fatta dal Governatore o dall'ufficio da lui delegato per le merci con destinazione per la Città del Vaticano e per la Persona del Sommo Pontefice; dai Cardinali residenti in Roma per le merci loro dirette.

Allo stesso ufficio saranno dirette le richieste per lo svincolo in esenzione da imposte di consumo delle merci di cui al 1

° comma del precedente articolo, destinate alle istituzioni ed uffici aventi sede negli immobili siti in Roma di cui al precedente art. 2, lett. c) e d), ed a coloro che vi risiedono e vi sono stabilmente addetti.

Per le istituzioni e gli uffici che non abbiano sede in Roma, la richiesta sarà fatta al competente ufficio delle Imposte di consumo.

Le richieste per le istituzioni e per gli uffici saranno fatte dalle persone che li presiedono e che saranno state all'uopo designate al R. Ministero delle Finanze dal Governatorato della Città del Vaticano.

8. Tutti gli oggetti di qualsiasi provenienza pervenuti al Sommo Pontefice e che la Santità Sua credesse di destinare in dono a personaggi, istituzioni, scuole, chiese, ecc., in Italia o fuori, potranno a tale scopo essere liberamente riesportati dalla Città del Vaticano.

Potrà pure effettuarsi la libera esportazione di altre merci, prodotti ed oggetti dalla Città del Vaticano con destinazione per l'Italia o per l'estero, previ accordi tra il Governatore della Città del Vaticano, o chi per lui, e la Dogana di Roma, e ciò allo scopo di impedire che escano dalla Città del Vaticano per essere consumate nel regno, merci e derrate ammesse in franchigia nel territorio di detta Città, o che, attraverso la Città del Vaticano, possano essere inviati all'estero merci ed oggetti di vietata esportazione, secondo le leggi italiane.

9. Resta infine stabilito che il R. Ministero delle Finanze, anche per quanto riguarda le imposte di consumo, ed il Governatore della Città del Vaticano, allo scopo di cooperare a che siano osservate le disposizioni di cui sopra, si daranno scambievolmente notizia di qualsiasi infrazione alle disposizioni stesse, che, nell'esercizio delle loro attribuzioni, essi accertassero, ed in tal caso prenderanno accordi per adottare le misure atte ad impedirne il ripetersi, senza pregiudizio delle penalità che, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, dovessero essere applicate a carico dei contravventori, nonché per coordinare, di comune intesa, ai fini della migliore loro attuazione pratica, le norme come sopra stabilite anche in relazione al funzionamento della costruenda stazione ferroviaria nell'interno della Città del Vaticano.

10. Le disposizioni concordate col presente atto entreranno in vigore nel termine che sarà stabilito di accordo fra il Governatore della Città del Vaticano ed il R. Ministero delle Finanze».

21. Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue: quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono, a tutti gli effetti, cittadini della medesima.

Durante la vacanza della Sede Pontificia, l'Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi.

Cura, inoltre, l'Italia che nel suo territorio all'intorno della Città del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave.

Le dette norme valgono anche i Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonché per i Concilii presieduti dal Sommo pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi.

22. A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz'altro contro di lui a norma di leggi italiane.

La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone, che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano imputate di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati.

Analogamente si provvederà per le persone imputate di delitti, che si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell'art. 15, a meno che i preposti ai detti immobili preferiscano invitare gli agenti italiani ad entrarvi per arrestarle.

23. Per l'esecuzione nel Regno delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale.

Avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari.

24. La Santa Sede, in relazione alla sovranità che Le compete anche nel campo internazionale, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace, riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale.

In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile.

25. Con speciale convenzione sottoscritta unitamente al presente Trattato, la quale costituisce l'Allegato IV al medesimo e ne forma parte integrante, si provvede alla liquidazione dei crediti della Santa Sede verso l'Italia.

26. La Santa Sede ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi sottoscritti, Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la «questione romana» e riconosce il Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano.

Alla sua volta l'Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la sovranità del Sommo Pontefice.

È abrogata la legge 13 maggio 1871, n. 214 ⁽²⁴⁾, e qualunque altra disposizione contraria al presente Trattato.

⁽²⁴⁾ Trattasi della legge detta *guarentigie*, contenente norme sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e sulle relazioni della chiesa con lo Stato.

27. Il presente Trattato, non oltre quattro mesi dalla firma, sarà sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d'Italia ed entrerà in vigore all'atto stesso dello scambio delle ratifiche.

Allegati I, II e III ... ⁽²⁵⁾.

⁽²⁵⁾ Si omettono gli allegati I, II e III, relativi, rispettivamente, alla pianta del territorio dello Stato della Città del Vaticano, alle piante degli immobili con privilegio di extraterritorialità, ed alle piante degli immobili esenti da espropriazioni e tributi.

Allegato IV

Convenzione finanziaria ⁽²⁶⁾

⁽²⁶⁾ Norme per l'esecuzione della presente Convenzione finanziaria furono emanate con R.D. 27 maggio 1929, n. 851, che non viene qui riportato in quanto contenente disposizioni di ormai esaurita efficacia.

1.

1. L'Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la somma di lire italiane 750,000,000 (settecento cinquanta milioni) ed a consegnare contemporaneamente alla medesima tanto consolidato italiano 5 per cento al portatore (col cupone scadente al 30 giugno p. v.) del valore nominale di lire italiane 1,000,000,000 (un miliardo).

2. La Santa Sede dichiara di accettare quanto sopra a definitiva sistemazione dei suoi rapporti finanziari con l'Italia in dipendenza degli avvenimenti del 1870.

3. Tutti gli atti da compiere per l'esecuzione del Trattato, della presente Convenzione e del Concordato, saranno esenti da ogni tributo.

Concordato fra la Santa Sede e l'Italia

In nome della Santissima Trinità

Premesso:

Che fin dall'inizio delle trattative tra la Santa Sede e l'Italia per risolvere la «questione romana» la Santa Sede stessa ha proposto che il Trattato relativo a detta questione fosse accompagnato, per necessario completamento, da un Concordato, inteso a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia;

Che è stato concluso e firmato oggi stesso il Trattato per la soluzione della «questione romana»;

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia hanno risolto di fare un Concordato, ed all'uopo hanno nominato gli stessi Plenipotenziari, delegati per la stipulazione del Trattato, cioè per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato, e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il Signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo, i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli articoli seguenti ⁽²⁷⁾:

⁽²⁷⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

1. L'Italia, ai sensi dell'art. 1 del Trattato, assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del presente Concordato; ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità.

In considerazione del carattere sacro della Città Eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e mèta di pellegrinaggi, il Governo italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere ⁽²⁸⁾.

⁽²⁸⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

2. La Santa Sede comunica e corrisponde liberamente con i Vescovi, col clero e con tutto il mondo cattolico senza alcuna ingerenza del Governo italiano.

Parimenti, per tutto quanto si riferisce al ministero pastorale, i Vescovi comunicano e corrispondono liberamente col loro clero e con tutti i fedeli.

Tanto la Santa Sede quanto i Vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto o ad uffici del loro ministero le istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, che crederanno di emanare nell'ambito della loro competenza. Tali pubblicazioni ed affissioni ed in genere tutti gli atti e documenti relativi al governo spirituale dei fedeli non sono soggetti ad oneri fiscali.

Le dette pubblicazioni per quanto riguarda la Santa Sede possono essere fatte in qualunque lingua, quelle dei Vescovi sono fatte in lingua italiana o latina; ma, accanto al testo italiano, l'autorità ecclesiastica può aggiungere la traduzione in altre lingue.

Le autorità ecclesiastiche possono senza alcuna ingerenza delle autorità civili eseguire collette nell'interno ed all'ingresso delle chiese nonché negli edifici di loro proprietà ⁽²⁹⁾.

⁽²⁹⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio ed i novizi degli istituti religiosi possono, a loro richiesta, rinviare, di anno in anno, fino al ventesimosesto anno di età l'adempimento degli obblighi del servizio militare.

I chierici ordinati *in sacris* ed i religiosi, che hanno emesso i voti, sono esenti dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale. In tal caso, i sacerdoti passano nelle forze armate dello Stato, ma è loro conservato l'abito ecclesiastico, affinché esercitino fra le truppe il sacro ministero sotto la giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare ai sensi dell'art. 14. Gli altri chierici o religiosi sono di preferenza destinati ai servizi sanitari.

Tuttavia, anche se si sia disposta la mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime. Si considerano tali gli Ordinari, i parroci, i vice parroci o coadiutori, i vicari ed i sacerdoti stabilmente preposti a rettorie di chiese aperte al culto ⁽³⁰⁾.

⁽³⁰⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

4. Gli ecclesiastici ed i religiosi sono esenti dall'ufficio di giurato ⁽³¹⁾.

⁽³¹⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

5. Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla osta dell'Ordinario diocesano.

La revoca del nulla osta priva l'ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l'impiego o l'ufficio assunto.

In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti né conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico ⁽³²⁾.

⁽³²⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

6. Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio, sono esenti da pignorabilità nella stessa misura in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degli impiegati dello Stato ⁽³³⁾.

⁽³³⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

7. Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità a dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del sacro ministero ⁽³⁴⁾.

⁽³⁴⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

8. Nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto, il procuratore del Re deve informare immediatamente l'Ordinario della diocesi, nel cui territorio egli esercita giurisdizione; e deve sollecitamente trasmettere di ufficio al medesimo la decisione istruttoria e, ove abbia luogo, la sentenza terminativa del giudizio tanto in primo grado quanto in appello.

In caso di arresto, l'ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico.

Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena è scontata possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che l'Ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale ⁽³⁵⁾.

⁽³⁵⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

9. Di regola, gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni.

Occorrendo per gravi necessità pubbliche occupare un edificio aperto al culto, l'autorità che procede all'occupazione deve prendere previamente accordi con l'Ordinario a meno che ragioni di assoluta urgenza a ciò si oppongano. In tale ipotesi, l'autorità procedente deve informare immediatamente il medesimo.

Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica ⁽³⁶⁾.

⁽³⁶⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

10. Non si potrà per qualsiasi causa procedere alla demolizione di edifici aperti al culto, se non previo accordo colla competente autorità ecclesiastica ⁽³⁷⁾.

⁽³⁷⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

11. Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa, che sono i seguenti ⁽³⁸⁾:

tutte le domeniche;

il primo giorno dell'anno;

il giorno dell'Epifania (6 gennaio);

il giorno della festa di San Giuseppe (19 marzo);

il giorno dell'Ascensione;

il giorno del Corpus Domini;

il giorno della festa dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno);

il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria (15 agosto);

il giorno di Ognissanti (1° novembre);

il giorno della festa dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);

il giorno di Natale (25 dicembre) ⁽³⁹⁾.

⁽³⁸⁾ Al riguardo vedi, anche, L. 27 maggio 1949, n. 260, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive, fra le quali vengono fatte rientrare quelle di cui al presente articolo.

⁽³⁹⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

12. Nelle domeniche e nelle feste di precetto, nelle chiese in cui officia un Capitolo, il celebrante la Messa Conventuale canterà, secondo le norme della sacra liturgia, una preghiera per la prosperità del Re d'Italia e dello Stato italiano ⁽⁴⁰⁾.

⁽⁴⁰⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

13. Il Governo italiano comunica alla Santa Sede la tabella organica del personale ecclesiastico di ruolo adibito al servizio dell'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato appena essa sia stata approvata nei modi di legge.

La designazione degli ecclesiastici cui è commessa l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale (Ordinario militare, vicario ed ispettori), è fatta confidenzialmente dalla Santa Sede al Governo italiano. Qualora il Governo italiano abbia ragioni da opporre alla fatta designazione, ne darà comunicazione alla Santa Sede, la quale procederà ad altra designazione.

L'Ordinario militare sarà rivestito della dignità arcivescovile.

La nomina dei cappellani militari è fatta dalla competente autorità dello Stato italiano su designazione dell'Ordinario militare ⁽⁴¹⁾ ⁽⁴²⁾.

⁽⁴¹⁾ Per quanto concerne il servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato e le norme relative al personale ad esso preposto vedi L. 1° giugno 1961, n. 512.

⁽⁴²⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

14. Le truppe italiane di aria, di terra e di mare godono, nei riguardi dei doveri religiosi, dei privilegi e delle esenzioni consentite dal diritto canonico.

I cappellani militari hanno, riguardo alle dette truppe, competenze parrocchiali. Essi esercitano il sacro ministero sotto la giurisdizione dell'Ordinario militare, assistito dalla propria Curia.

L'Ordinario militare ha giurisdizione anche sul personale religioso, maschile e femminile, addetto agli ospedali militari ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾.

⁽⁴³⁾ Per quanto concerne il servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato e le norme relative al personale ad esso preposto vedi L. 1° giugno 1961, n. 512.

⁽⁴⁴⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

15. L'Arcivescovo ordinario militare è preposto al Capitolo della chiesa del Pantheon in Roma ⁽⁴⁵⁾, costituendo con esso il clero, cui è affidato il servizio religioso di detta Basilica.

Tale clero è autorizzato a provvedere a tutte le funzioni religiose, anche fuori di Roma, che in conformità alle regole canoniche siano richieste dallo Stato o dalla Reale Casa.

La Santa Sede consente a conferire a tutti i canonici componenti il capitolo del Pantheon la dignità di protonotari *ad instar, durante munere*. La nomina di ciascuno di essi sarà fatta dal Cardinale Vicario di Roma dietro presentazione da parte di Sua Maestà il Re d'Italia, previa confidenziale indicazione del presentando.

La Santa Sede si riserva di trasferire ad altra chiesa la Diaconia ⁽⁴⁶⁾.

⁽⁴⁵⁾ Ora, invece, alla chiesa di S. Apollinare.

⁽⁴⁶⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

16. Le Alte Parti contraenti procederanno d'accordo, a mezzo di commissioni miste, ad una revisione della circoscrizione delle diocesi, allo scopo di renderla possibilmente rispondente a quella delle province dello Stato.

Resta inteso che la Santa Sede erigerà la diocesi di Zara; che nessuna parte del territorio soggetto alla sovranità del Regno d'Italia dipenderà da un Vescovo, la cui sede si trovi in territorio soggetto alla sovranità di altro Stato, e che nessuna diocesi del Regno comprenderà zone di territorio soggette alla sovranità di altro Stato.

Lo stesso principio sarà osservato per tutte le parrocchie esistenti o da costituirsi in territori vicini ai confini dello Stato.

Le modificazioni, che dopo l'assetto innanzi accennato si dovessero in avvenire arrecare alle circoscrizioni delle diocesi, saranno disposte dalla Santa Sede previ accordi col Governo italiano ed in osservanza delle direttive su espresse, salvo le piccole rettifiche di territorio richieste dal bene delle anime ⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴⁷⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

17. La riduzione delle diocesi che risulterà dall'applicazione dell'articolo precedente, sarà attuata via via che le diocesi medesime si renderanno vacanti.

Resta inteso che la riduzione non importerà soppressione dei titoli delle diocesi né dei capitoli, che saranno conservati, pur raggruppandosi le diocesi in modo che i capoluoghi delle medesime corrispondano a quelli delle province.

Le riduzioni suddette lasceranno salve tutte le attuali risorse economiche delle diocesi e degli altri enti ecclesiastici esistenti nelle medesime, compresi gli assegni ora corrisposti dallo Stato italiano ⁽⁴⁸⁾.

⁽⁴⁸⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

18. Dovendosi, per disposizione dell'autorità ecclesiastica, raggruppare in via provvisoria o definitiva più parrocchie, sia affidandole ad un solo parroco assistito da uno o più vice-parroci, sia riunendo in un solo presbiterio più sacerdoti, lo Stato manterrà inalterato il trattamento economico dovuto a dette parrocchie ⁽⁴⁹⁾.

⁽⁴⁹⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

19. La scelta degli Arcivescovi e Vescovi appartiene alla Santa Sede.

Prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo diocesano o di un coadiutore *cum jure successionis*, la Santa Sede comunicherà il nome della persona prescelta al Governo italiano per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina.

Le pratiche relative si svolgeranno con la maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza, in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta, finché non avvenga la nomina della medesima ⁽⁵⁰⁾ ⁽⁵¹⁾.

⁽⁵⁰⁾ Al riguardo vedi art. 1, L. 27 maggio 1929, n. 848.

⁽⁵¹⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

20. I Vescovi, prima di prendere possesso della loro diocesi, prestano nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedeltà secondo la formula seguente:

«Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene ad un Vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Re ed il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano ed all'ordine pubblico e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo» ⁽⁵²⁾ ⁽⁵³⁾.

⁽⁵²⁾ Per quanto concerne la formula del giuramento dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori, vedi artt. 6 e 7, L. 1° giugno 1961, n. 512.

⁽⁵³⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

21. La provvista dei benefici ecclesiastici appartiene all'autorità ecclesiastica.

Le nomine degli investiti dei benefici parrocchiali sono dall'autorità ecclesiastica competente comunicate riservatamente al Governo italiano e non possono avere corso prima che siano passati trenta giorni dalla comunicazione.

In questo termine, il Governo italiano, ove gravi ragioni si oppongano alla nomina, può manifestarle riservatamente all'autorità ecclesiastica la quale, permanendo il dissenso, deferirà il caso alla Santa Sede.

Sopraggiungendo gravi ragioni che rendano dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato beneficio parrocchiale, il Governo italiano comunicherà tali ragioni all'Ordinario, che d'accordo col Governo prenderà entro tre mesi le misure appropriate. In caso di divergenza tra l'Ordinario ed il Governo, la Santa Sede affiderà la soluzione della questione a due ecclesiastici di sua scelta, i quali d'accordo con due delegati del Governo italiano prenderanno una decisione definitiva ⁽⁵⁴⁾ ⁽⁵⁵⁾.

⁽⁵⁴⁾ Al riguardo vedi anche art. 2, L. 27 maggio 1929, n. 848.

⁽⁵⁵⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

22. Non possono essere investiti di benefici esistenti in Italia ecclesiastici che non siano cittadini italiani. I titolari delle diocesi e delle parrocchie devono inoltre parlare la lingua italiana. Occorrendo, dovranno essere loro assegnati coadiutori che, oltre l'italiano, intendano e parlino anche la lingua localmente in uso, allo scopo di prestare l'assistenza religiosa nella lingua dei fedeli secondo le regole della Chiesa ⁽⁵⁶⁾.

⁽⁵⁶⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

23. Le disposizioni degli artt. 16, 17 19, 20, 21 e 22 non riguardano Roma e le diocesi suburbicarie.

Resta anche inteso che, qualora la Santa Sede procedesse ad un nuovo assetto di dette diocesi, rimarrebbero invariati gli assegni oggi corrisposti dallo Stato italiano sia alle mense sia alle altre istituzioni ecclesiastiche ⁽⁵⁷⁾.

⁽⁵⁷⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

24. Sono aboliti l'*exequatur*, il regio *placet*, nonché ogni nomina cesarea o regia in materia di provvista di benefici od uffici ecclesiastici in tutta Italia, salve le eccezioni stabilite nell'articolo 29, lettera g) ⁽⁵⁸⁾.

⁽⁵⁸⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

25. Lo Stato italiano rinuncia alla prerogativa sovrana del Regio patronato sui benefici maggiori o minori.

È abolita la regalia sui benefici maggiori e minori. È abolito anche il terzo pensionabile nelle province dell'ex Regno delle due Sicilie.

Gli oneri relativi cessano di far carico allo Stato ed alle Amministrazioni dipendenti ⁽⁵⁹⁾.

⁽⁵⁹⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

26. La nomina degli investiti dei benefici maggiori e minori e di chi rappresenta temporaneamente la sede o il beneficio vacante ha effetto dalla data della provvista ecclesiastica, che sarà ufficialmente partecipata al Governo. L'amministrazione ed il godimento delle rendite, durante la vacanza sono disciplinati dalle norme del diritto canonico.

In caso di cattiva gestione, lo Stato italiano, presi accordi con l'autorità ecclesiastica, può procedere al sequestro delle temporalità del beneficio, devolvendone il reddito netto a favore dell'investito, o, in sua mancanza, a vantaggio del beneficio ⁽⁶⁰⁾.

⁽⁶⁰⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

27. Le basiliche della Santa Casa di Loreto, di San Francesco in Assisi e di Sant'Antonio in Padova con gli edifici ed opere annessi, eccettuate quelle di carattere meramente laico, saranno cedute alla Santa Sede e la loro amministrazione spetterà liberamente alla medesima. Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da conversione gli altri enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede in Italia nonché i Collegi di missioni. Restano, tuttavia, in ogni caso applicabili le leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali.

Relativamente ai beni ora appartenenti ai detti Santuari, si procederà alla ripartizione a mezzo di commissione mista, avendo riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni necessarie alle dette opere meramente laiche.

Per gli altri Santuari, nei quali esistano amministrazioni civili, sudentrerà la libera gestione dell'autorità ecclesiastica, salva, ove del caso, la ripartizione dei beni a norma del precedente capoverso ⁽⁶¹⁾.

⁽⁶¹⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

28. Per tranquillare le coscienze, la Santa Sede accorderà piena condonazione a tutti coloro che, a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico, si trovino in possesso di beni ecclesiastici.

A tale scopo la Santa Sede darà agli Ordinari le opportune istruzioni ⁽⁶²⁾.

⁽⁶²⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

29. Lo Stato italiano rivedrà la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica, al fine di riformarla ed integrarla, per metterla in armonia colle direttive, alle quali si ispira il Trattato stipulato colla Santa Sede ed il presente Concordato.

Resta fin da ora convenuto fra le due Alte Parti contraenti quanto appresso:

a) Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa Sede, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.) tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al culto, che già non l'abbiano, comprese quelle già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, con assegnazione, nei riguardi di queste ultime, della rendita che attualmente il Fondo per il culto destina a ciascuna di esse.

Salvo quanto è disposto nel precedente art. 27, i Consigli di amministrazione, dovunque esistano e qualunque sia la loro denominazione anche se composti totalmente o in maggioranza di laici, non dovranno ingerirsi nei servizi di culto e la nomina dei componenti sarà fatta d'intesa con l'autorità ecclesiastica.

b) Sarà riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede, che abbiano la loro sede principale nel Regno, e siano ivi rappresentate, giuridicamente e di fatto, da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate. Sarà riconosciuta, inoltre, la personalità giuridica delle province religiose italiane nei limiti del territorio dello Stato e sue colonie, delle associazioni avente la sede principale all'estero, quando concorrano le stesse condizioni. Sarà riconosciuta altresì la personalità giuridica delle case, quando dalle regole particolari dei singoli ordini sia attribuita alle medesime la capacità di acquistare e possedere. Sarà riconosciuta infine la personalità giuridica alle case generalizie ed alle Procure delle associazioni religiose, anche estere. Le associazioni o le case religiose, le quali già abbiano la personalità giuridica, la conserveranno.

Gli atti relativi ai trasferimenti degli immobili, dei quali le associazioni sono già in possesso, degli attuali intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo.

c) Le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non sono soggette ad ulteriori trasformazioni nei fini, e dipendono dall'autorità ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione.

d) Sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie, purché consti che rispondano alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato. Tale disposizione si applica anche alle fondazioni già esistenti di fatto.

e) Nelle Amministrazioni civili del patrimonio ecclesiastico proveniente dalle leggi eversive i Consigli di amministrazione saranno formati per metà con membri designati dall'autorità ecclesiastica. Altrettanto dicasi per i Fondi di religione delle nuove Province.

f) Gli atti compiuti finora da enti ecclesiastici o religiosi senza l'osservanza delle leggi civili potranno essere riconosciuti e regolarizzati dallo Stato italiano, su domanda dell'Ordinario da presentarsi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Concordato ⁽⁶³⁾.

g) Lo Stato italiano rinuncia ai privilegi di esenzione giurisdizionale ecclesiastica del clero palatino in tutta Italia (salvo per quello addetto alle chiese della Santa Sindone di Torino, di Superga, del Sudario di Roma ed alle cappelle annesse ai palazzi di dimora dei Sovrani e dei Principi Reali), rientrando tutte le nomine e provviste di benefici ed uffici sotto le norme degli articoli precedenti. Un'apposita commissione provvederà all'assegnazione ad ogni Basilica o Chiesa palatina di una congrua dotazione con i criteri indicati per i beni dei santuari nell'art. 27 ⁽⁶⁴⁾.

h) Ferme restando le agevolazioni tributarie già stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti, il fine di culto o di religione è a tutti gli effetti tributari, equiparato ai fini di beneficenza e di istruzione.

È abolita la tassa straordinaria del 30 per cento imposta con l'art. 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848; la quota di concorso di cui agli artt. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e 20 della legge 15 agosto 1867, n. 3848; nonché la tassa sul passaggio di usufrutto dei beni costituenti la dotazione dei benefici ed altri enti ecclesiastici, stabilita dall'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, rimanendo esclusa anche per l'avvenire l'istituzione di qualsiasi tributo speciale a carico dei beni della Chiesa. Non saranno applicate ai ministri del culto per l'esercizio del ministero sacerdotale l'imposta sulle professioni e la tassa di patente, istituite con il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, in luogo della soppressa tassa di esercizio e rivendita, in qualsiasi altro tributo del genere.

i) L'uso dell'abito ecclesiastico o religioso da parte di secolari o da parte di ecclesiastici e di religiosi, ai quali sia stato interdetto con provvedimento definitivo della competente autorità ecclesiastica, che dovrà a questo fine essere ufficialmente comunicato al Governo italiano, è vietato e punito colle stesse sanzioni e pene, colle quali è vietato e punito l'uso della divisa militare ⁽⁶⁵⁾ ⁽⁶⁶⁾.

⁽⁶³⁾ Detto termine, già prorogato di 3 anni con l'accordo del 6 settembre 1932 (approvato con L. 16 gennaio 1933, n. 34), di altri 3 anni con l'accordo del 26 dicembre 1935 (approvato con L. 2 aprile 1936, n. 618) e di altri 3 anni ancora con l'accordo del 6 agosto 1938 (approvato con R.D.L. 11 novembre 1938, n. 1944), fu prorogato in via definitiva di 3 anni con l'accordo del 14 marzo 1942, approvato con L. 21 giugno 1942, n. 892.

⁽⁶⁴⁾ Vedi Convenzione del 13 giugno 1939, approvata con L. 30 novembre 1939, n. 1887.

⁽⁶⁵⁾ Al riguardo vedi art. 498, c. p. 1930.

⁽⁶⁶⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

30. La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico od associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano, e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili.

Lo Stato italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacità di acquistare beni, salve le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali.

Lo Stato italiano, finché con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore: in considerazione di ciò, la gestione patrimoniale di detti benefici, per quanto concerne gli atti e contratti eccedenti la semplice amministrazione, avrà luogo con intervento da parte dello Stato italiano, ed in caso di vacanza la consegna dei beni sarà fatta colla presenza di un rappresentante del Governo, redigendosi analogo verbale.

Non sono soggetti all'intervento suddetto le mense vescovili delle diocesi suburbicarie ed i patrimoni dei capitoli e delle parrocchie di Roma e delle dette diocesi. Agli effetti del supplemento di congrua, l'ammontare dei redditi, che su dette mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati, risulterà da una dichiarazione resa annualmente sotto la propria responsabilità dal Vescovo suburbicario per le diocesi e dal Cardinale Vicario per la città di Roma ⁽⁶⁷⁾.

⁽⁶⁷⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

31. L'erezione di nuovi enti ecclesiastici od associazioni religiose sarà fatta dall'autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico: il loro riconoscimento agli effetti civili sarà fatto dalle autorità civili ⁽⁶⁸⁾.

⁽⁶⁸⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

32. I riconoscimenti e le autorizzazioni previste nelle disposizioni del presente Concordato e del Trattato avranno luogo con le norme stabilite dalle leggi civili, che dovranno essere poste in armonia con le disposizioni del Concordato medesimo e del Trattato ⁽⁶⁹⁾.

⁽⁶⁹⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

33. È riservata alla Santa Sede la disponibilità delle catacombe esistenti nel suolo di Roma e delle altre parti del territorio del Regno con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione.

Essa può quindi, con l'osservanza delle leggi dello Stato e con salvezza degli eventuali diritti di terzi procedere alle occorrenti escavazioni ed al trasferimento dei corpi santi ⁽⁷⁰⁾.

⁽⁷⁰⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

34. Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.

Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale.

Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi ⁽⁷¹⁾, e redigerà l'atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune, affinché venga trascritto nei registri dello stato civile ⁽⁷²⁾.

Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici ⁽⁷³⁾.

I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti ⁽⁷⁴⁾.

I detti provvedimenti e sentenze definitive dei decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in camera di consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio ^{(75) (76)}.

Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile ⁽⁷⁷⁾.

⁽⁷¹⁾ Vedi art. 8, L. 27 maggio 1929, n. 847.

⁽⁷²⁾ Vedi art. 125 e 126, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

^[43] La Corte Costituzionale, con sentenza 22 gennaio -2 febbraio 1982, n. 18 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1982, n. 40) ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, L. 27 maggio 1929, n. 810, limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, comma sesto, del Concordato e, dell'art. 17, comma secondo, della L. 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui le norme suddette non prevedono che alla corte di appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti e che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano;

2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, L. 27 maggio 1929, n. 810, limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, commi quarto, quinto e sesto, del Concordato, e dell'art. 17, L. 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui le suddette norme prevedono che la corte d'appello possa rendere esecutivo agli effetti civili il provvedimento ecclesiastico, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, e ordinare l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'anno di matrimonio.

^[44] La Corte Costituzionale, con sentenza 22 gennaio -2 febbraio 1982, n. 18 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1982, n. 40) ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, L. 27 maggio 1929, n. 810, limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, comma sesto, del Concordato e, dell'art. 17, comma secondo, della L. 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui le norme suddette non prevedono che alla corte di appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti e che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano;

2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, L. 27 maggio 1929, n. 810, limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, commi quarto, quinto e sesto, del Concordato, e dell'art. 17, L. 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui le suddette norme prevedono che la corte d'appello possa rendere esecutivo agli effetti civili il provvedimento ecclesiastico, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, e ordinare l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'anno di matrimonio.

^[45] La Corte Costituzionale, con sentenza 22 gennaio -2 febbraio 1982, n. 18 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1982, n. 40) ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, L. 27 maggio 1929, n. 810, limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, comma sesto, del Concordato e, dell'art. 17, comma secondo, della L. 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui le norme suddette non prevedono che alla corte di appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti e che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano;

2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, L. 27 maggio 1929, n. 810, limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, commi quarto, quinto e sesto, del Concordato, e dell'art. 17, L. 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui le suddette norme prevedono che la corte d'appello possa rendere esecutivo agli effetti civili il provvedimento ecclesiastico, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e

non consumato, e ordinare l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'anno di matrimonio.

^[76] Vedi anche artt. 16, 17 e 22, L. 27 maggio 1929, n. 847, nonché art. 125, n. 8, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

^[77] Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

35. Per le scuole di istruzione media tenute da enti ecclesiastici o religiosi rimane fermo l'istituto dell'esame di Stato ad effettiva parità di condizioni per candidati di istituti governativi e candidati di dette scuole ^[78].

^[78] Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

36. L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato.

Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall'autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'Ordinario diocesano.

La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare.

Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall'autorità ecclesiastica ^[79] ^[80].

^[79] Per quanto concerne l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, vedi art. 27, R.D. 5 febbraio 1928, n. 577 e D.P.R. 14 giugno 1955, n. 503, nonché L. 5 giugno 1930, n. 824 e R.D. 10 luglio 1930, n. 1015.

^[80] Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

37. I dirigenti delle associazioni statali per l'educazione fisica, per la istruzione preliminare, degli Avanguardisti e dei Balilla, per rendere possibile la istruzione e l'assistenza religiosa della gioventù loro affidata, disporranno gli orari in modo da non impedire nelle domeniche e nelle feste di precetto l'adempimento dei doveri religiosi.

Altrettanto disporranno i dirigenti delle scuole pubbliche nelle eventuali adunate degli alunni nei detti giorni festivi ⁽⁸¹⁾.

⁽⁸¹⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

38. Le nomine dei professori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e del dipendente Istituto di magistero Maria Immacolata sono subordinate al nulla osta da parte della Santa Sede diretto ad assicurare che non vi sia alcunché da eccepire dal punto di vista morale e religioso ⁽⁸²⁾.

⁽⁸²⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

39. Le Università, i Seminari maggiori e minori, sia diocesani, sia interdiocesani, sia regionali, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici per la formazione e la cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno ⁽⁸³⁾.

⁽⁸³⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

40. Le lauree in sacra teologia date dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede saranno riconosciute dallo Stato italiano.

Saranno parimenti riconosciuti i diplomi, che si conseguono nelle scuole di paleografia, archivistica e diplomatica documentaria erette presso la biblioteca e l'archivio nella Città del Vaticano ⁽⁸⁴⁾.

⁽⁸⁴⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

41. L'Italia autorizza l'uso nel Regno e nelle sue colonie delle onorificenze cavalleresche pontificie mediante registrazione del breve di nomina, da farsi su presentazione del breve stesso e domanda scritta dell'interessato ⁽⁸⁵⁾ ⁽⁸⁶⁾.

⁽⁸⁵⁾ Per quanto concerne l'uso delle onorificenze degli Ordinari equestri e dei titoli nobiliari pontifici vedi R.D. 10 luglio 1930, n. 974.

⁽⁸⁶⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

42. L'Italia ammetterà il riconoscimento, mediante decreto Reale, dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il 1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire.

Saranno stabiliti casi nei quali il detto riconoscimento non è soggetto in Italia al pagamento di tassa ⁽⁸⁷⁾ ⁽⁸⁸⁾.

⁽⁸⁷⁾ Vedi nota 30 all'art. 41.

⁽⁸⁸⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

43. Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall'Azione Cattolica Italiana, in quanto esse, siccome la Santa Sede ha disposto, svolgano la loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto l'immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l'attuazione dei principî cattolici.

La Santa Sede prende occasione dalla stipulazione del presente Concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d'Italia il divieto di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico ⁽⁸⁹⁾ ⁽⁹⁰⁾.

⁽⁸⁹⁾ In data 2 settembre 1931, fra la Santa Sede ed il Governo italiano «in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 43 del Concordato» si giunse alla stipulazione dell'Accordo che qui di seguito si riporta:

«In seguito alle conversazioni svoltesi tra la Santa Sede ed il Governo italiano, concernenti l'avvenuto scioglimento dei circoli giovanili cattolici facenti capo all'Azione Cattolica Italiana ed in genere l'attività della medesima, s'è addivenuto ad un accordo nei termini seguenti:

1) L'Azione Cattolica Italiana è essenzialmente diocesana e dipende direttamente dai Vescovi, i quali ne scelgono i dirigenti ecclesiastici e laici. Non potranno essere scelti a dirigenti coloro che appartengono a partiti avversi al Regime.

Conformemente ai suoi fini d'ordine religioso e soprannaturale, l'Azione Cattolica non s'occupa affatto di politica e nelle sue forme esteriori organizzative s'astiene da tutto quanto è proprio e tradizionale di partiti politici. La bandiera delle Associazioni locali dell'Azione Cattolica sarà la nazionale.

2) L'Azione Cattolica non ha nel suo programma la costituzione di associazioni professionali e sindacali di mestieri: non si propone quindi compiti d'ordine sindacale. Le sue sezioni interne professionali, attualmente esistenti e contemplate dalla legge 3 aprile 1926, sono formate a fini esclusivamente spirituali e religiosi, e si propongono inoltre di contribuire a che il Sindacato giuridicamente costituito risponda sempre meglio ai principi di collaborazione fra le classi ed alle finalità sociali e nazionali che, in paese cattolico, lo Stato, con l'attuale ordinamento, si propone di raggiungere.

3) I Circoli giovanili, facenti capo all'Azione Cattolica, si chiameranno «Associazioni Giovanili d'Azione Cattolica». Dette Associazioni potranno avere tessere e distintivi strettamente corrispondenti alla loro finalità religiosa e non avranno per le diverse associazioni altra bandiera all'infuori della nazionale e dei propri stendardi religiosi. Le associazioni locali s'asterranno dallo svolgimento di qualsiasi attività di tipo atletico e sportivo, limitandosi soltanto a trattenimenti d'indole ricreativa ed educativa, con finalità religiose».

⁽⁹⁰⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

44. Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sulla interpretazione del presente Concordato, la Santa Sede e l'Italia procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione ⁽⁹¹⁾.

⁽⁹¹⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.

45. Il presente Concordato entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche, contemporaneamente al Trattato, stipulato fra le stesse Alte Parti, che elimina la «questione romana».

Con l'entrata in vigore del presente concordato cesseranno di applicarsi in Italia le disposizioni dei Concordati decaduti degli ex Stati italiani. Le leggi austriache, le leggi, i regolamenti, le ordinanze e

i decreti dello Stato italiano attualmente vigenti, in quanto siano in contrasto colle disposizioni del presente Concordato, si intendono abrogati con l'entrata in vigore del medesimo.

Per predisporre la esecuzione del presente Concordato sarà nominata, subito dopo la firma del medesimo, una Commissione composta da persone designate da ambedue le Alte Parti ⁽⁹²⁾.

Roma undici febbraio millenovecentoventinove.

(L. S.) Pietro Cardinale Gasparri

(L. S.) Benito Mussolini

⁽⁹²⁾ Per la modifica del Concordato lateranense vedi l'Accordo ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.